



# COMUNE DI ARDEA

## Citta' Metropolitana di Roma Capitale

---

### ORDINANZA DEL SINDACO

**Numero 58 del 15-05-2026**

**OGGETTO:** ORDINANZA DI SICUREZZA BALNEARE- DISPOSIZIONE SULL'UTILIZZO DEL DEMANIO PUBBLICO DELLO STATO- COMUNE DI ARDEA- STAGIONE BALNEARE 2026

**RITENUTO NECESSARIO** disciplinare l'utilizzo e l'esercizio delle attività turistico-ricreative e gli aspetti gestionale del pubblico demanio marittimo limitatamente agli ambiti di competenza territoriali di questo Comune;

**VISTO:**

- il R.D. n. 327, in data 30.03.1942, di approvazione del testo definitivo del “Codice della Navigazione”, come successivamente integrato e modificato.

**VISTO** il D.P.R. n. 328, in data 15.02.1952, di approvazione del “Regolamento per l'esecuzione del Codice della Navigazione”, come successivamente integrato e modificato;

- il D.P.R. n. 616 del 24.07.1977, in materia di “Attuazione della delega di cui all'art.1 della Legge del 22.07.1975 n.382 ”;

**VISTA:**

- la Delibera della Giunta Regionale del Lazio n. 2816 del 25.5.1999, relativa alla “Sub-delega di compiti e funzioni amministrative ai Comuni in materia di Demanio Marittimo, con finalità turistico ricreative”;
- la Legge Regionale Lazio n. 14 del 6.8.1999, in materia di “Organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale per la realizzazione del decentramento amministrativo”;
- la Legge Regionale Lazio n. 13 del 6.8.2007, in materia di “Organizzazione del sistema turistico laziale e di modifica alla L.R. Lazio n. 14 del 06 agosto 1999 e s.m.i. L.R. n.8 del 26/06/2015”;
- la Deliberazione della Giunta Regione Lazio n° 1161/2001 e ss.mm.ii., avente ad oggetto “linee guida per l'effettivo esercizio delle funzione sub-delega ai sensi della Legge Regionale 6 agosto 1999, n° 14. Testo coordinato ed integrato con modifiche delle disposizioni regionali in materia di gestioni dei beni Demaniali Marittimi per l'utilizzazione turistico ricreativa. Revoca; deliberazione della Giunta regionale n. 1494 del 28 aprile 1998; i punti III,

IV, V,VI, VII, VIII, IX, X, XIII e XV della deliberazione della Giunta regionale n. 2816 del 25 maggio 1999; deliberazione della Giunta regionale n. 1705 del 18 luglio 2000;

- la Delibera della Giunta Regionale del Lazio nr. 322 del 24.4.2008, relativa all'articolo 10 della Legge nr. 88 del 16.03.2001."Direttiva esplicativa" d'integrazione alla D.G.R. Lazio nr. 1161/2001 e successive

modifiche ed integrazioni.

**VISTA** la circolare n° 03 del 22 maggio 2002 - Regione Lazio – Demanio Marittimo - Assessorato Cultura Sport e Turismo;

**VISTE** le D.G. Regione Lazio n° 425/2002 e 373/2003 integrative alle disposizioni ed adeguamenti normativi alla D.G.R. n° 1161/2001.

**VISTA** la Legge Regionale 6 agosto 2007, n.13 "Organizzazione del sistema turistico laziale. Modifiche alla legge regionale 6 agosto 1999, n. 14 (Organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale per la realizzazione del decentramento amministrativo) e successive modifiche"; **VISTI** gli articoli 8 e 9 del Regolamento della Regione Lazio n. 11 del 15 luglio 2009 "Disciplina delle diverse tipologie di utilizzazione delle aree demaniali marittime per la finalità turistico-ricreative e classificazione degli stabilimenti balneari";

**VISTO** il regolamento della Regione Lazio n. 19 del 12 agosto 2016 "Disciplina delle diverse tipologie di utilizzazione delle aree demaniali marittime per la finalità turistico-ricreative";

**VISTA** l'Ordinanza di sicurezza balneare emanata dalla Capitaneria di Porto n.56 del 29.05.2014 e n.46/2022 del 12 maggio 2022;

- la Legge n. 104 del 05.02.1992 e ss. mm. ii., in materia di "Assistenza, integrazione sociale, e diritti delle persone disabili";
- la Legge nr. 241/1990 e ss. mm. ii., relativa alle "Nuove norme sul procedimento amministrativo";
- la Legge nr. 112 del 28.03.1991 e ss. mm. ii., relativa alle "Norme in materia di commercio su aree pubbliche";

**VISTO** il Decreto Legislativo nr. 114 del 31.3.1998, in materia di "Riforma della disciplina del settore del commercio a norma dell'art.4 della Legge nr. 97 del 15.3.1997";

**VISTA** la Legge nr. 284 del 25.08.1991 e ss. mm. ii., relativa alla "Liberalizzazione dei prezzi del settore turistico e interventi di sostegno alle imprese turistiche";

**VISTO** il Decreto Ministeriale del Ministro del Turismo e dello Spettacolo datato 16.10.1991, relativo alla liberalizzazione delle tariffe;

**VISTA** la legge regionale n.8 del 22.06.2012 in materia di delega ai Comuni di funzioni amministrative in materia del paesaggio;

**VISTO** il D.P.C.M. del 21.12.1995, relativo alla "Identificazione delle aree demaniali marittime escluse dalla delega alle Regioni ai sensi dell'art.59 del D.P.R. nr. 616 del 24.07.1977";

**VISTA** la Legge nr. 59 del 15.3.1995 e ss. mm. ii., in materia di “Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle Regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa”;

**VISTO** il Decreto Legislativo nr.112 del 31.3.1998, in materia di “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni e agli enti locali, in attuazione del capo I della Legge nr. 59 del 15.03.1997”;

- l’art. 107 del Decreto Legislativo n. 267 del 18.8.2000, e successive modifiche ed integrazioni, relativo al “Testo Unico sull’Ordinamento degli Enti Locali”;

**VISTA** la Delibera della Giunta Regionale del Lazio n. 1161 del 30.7.2001, relativa alla “Sub-delega di compiti e funzioni amministrative ai Comuni in materia di demanio marittimo, ai fini turistici e ricreativi”;

- la Circolare del Ministero dei Trasporti e della Navigazione n.120 del 24.05.2001;

- la Circolare della Regione Lazio – Demanio Marittimo - Assessorato Cultura Sport e Turismo nr. 3 del 22.5.2002;

**VISTO** l’art.1, punto 18, del Decreto Legge nr. 194 del 30.12.2009, coordinato con la legge di conversione nr. 25 del 26.02.2010, relativo alla “Proroga di termini previsti da disposizioni legislative”;

**VISTA** la Delibera della Giunta Regionale del Lazio nr. 237 del 22.03.2010, relativa all’Approvazione delle linee guida in materia di concessioni demaniali”;

**VISTO** il Decreto Legislativo nr. 85 del 28.05.2010, in materia di “Attribuzioni ai Comuni, Province, città metropolitane e Regioni di un proprio patrimonio, in attuazione dell’art. 19 della Legge nr. 42 del 05.05.2009”.

- il Decreto Legislativo nr. 79 del 23.05.2011, Allegato 1, relativo al “Codice della normativa statale in tema di ordinamento e mercato del turismo – Codice del Turismo”;

**VISTA** la Delibera della Giunta Regionale del Lazio nr. 543 del 18.11.2011, relativa alla “Semplificazione delle procedure per l’approvazione dei Piani di Utilizzo degli Arenili Comunali” e alla revoca della D.G.R. nr. 6115 del 29.12.1999 e ss.mm.ii.;

- la Legge nr. 221 del 17.12.2012, e successive modifiche ed integrazioni, relativa alla “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge nr. 179 del 18.10.2012, recanti ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese”;

- la Legge nr. 689 del 24.11.1981 e ss. mm. ii., in materia di “Modifiche del sistema penale”;

**VISTO** il D.P.R. nr. 470 del 08.06.1982 e ss. mm. ii., in materia di “Attuazione della Direttiva CEE nr. 76/160 relativa alla qualità delle acque di balneazioni”;

- il Decreto Legislativo nr. 152 del 03.06.2006, avente ad oggetto “Norme in materia ambientale”;

- il D.lgs. 31.03.1998 n.114 relativo alla “Riforma della disciplina del settore del commercio, a norma dell’art.4 della legge 15.03.1997 n.59” e gli articoli dal 65 al 70 d.lgs.59/201;

**VISTA** La Circolare n.120/Serie I/ Titolo: Demanio Marittimo in data 24 maggio 2001, dall’allora Ministero dei Trasporti del 25.05.2001 del Ministero dei Trasporti e della Navigazione-Dipartimento della Navigazione Marittima Interna - Unità di Gestione delle Infrastrutture per la Navigazione ed il Demanio Marittimo;

• la Legge Regionale del 03 agosto 2001 n. 18 “Disposizioni in materia di inquinamento acustico per la pianificazione ed il risanamento del territorio – modifiche alla Legge regionale 6 agosto 1999, n.14”;

• la Legge Regionale Lazio del 29.11.2006, n. 21 in materia di “Svolgimento delle attività di somministrazione di alimenti e bevande”;

**VISTA** la Legge nr. 217 del 15.12.2011, e successive modifiche ed integrazioni, relativa alle “Disposizioni per l’adempimento di obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia alle Comunità europee – Legge comunitaria 2010”;

**VISTO** l’art. 32 della legge 23 dicembre 1978, nr. 833 in materia di igiene e sanità pubblica;

**VISTI** gli art. 50 e 54 del T.U.E.L. e approvato con D. Lgs 267 del 18/08/2000 e s.m.i.;

**VISTO** lo Statuto, PER LA TUTELA DELLA SALUTE PUBBLICA.

**VISTO** il D.M. 29 maggio 2024 n. 85 “Regolamento recante norme per l’individuazione dei soggetti autorizzati alla tenuta dei corsi di formazione al salvamento in acque marittime, acque interne e piscine e al rilascio delle abilitazioni all’esercizio dell’attività di assistente bagnanti”;

▪ il dispaccio prot. n. 02.01.04/31678 in data 30.03.2006 del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto — "Attività di salvamento con l’impiego di moto d’acqua”;

▪ il dispaccio prot. n. 02.01.04/34660 in data 07.04.2006 del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto - "Disciplina delle attività balneari: linee di indirizzo" ;

il dispaccio prot. n.103966 in data 29.08.2016 del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto — "Sistemi di salvataggio aggiuntivi”;

**VISTO** il dispaccio prot. n.13384 del 16.04.2025 a firma del Sig. Ministro con cui si ritiene congruo, per finalità di sicurezza della balneazione, *che la stagione balneare sia compresa tra la terza settimana del mese di maggio e la terza settimana del mese di settembre*;

- il dispaccio prot.n.54363 del 16.04.2025 con cui il Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di porto nel recepire le direttive del Sig. Ministro di cui al soprannominato dispaccio in pari data, ha dato indicazioni, in relazione alle finalità di sicurezza della balneazione, circa le date di inizio e termine della stagione balneare per il corrente anno (17 Maggio 2025 – 21 Settembre 2025), nonché in ordine alle misure ed agli assetti cui devono uniformarsi Comandi territoriali, Comuni costieri e concessionari demaniali turistico-ricreativi, anche in termini di valorizzazione informativa, avuto riguardo al contenuto della risposta del Sig. Ministro del 16.04.2025 ad interrogazione parlamentare tematica;

**VISTA** l’Ordinanza di sicurezza Balneare n. 66/2025 emessa dalla Capitaneria di Porto di Roma in data 09/05/2025 valida su tutto il litorale del Circondario Marittimo di Roma;

**CONSIDERATO** che le norme specifiche per la disciplina dell’esercizio delle attività balneari per gli spetti connessi all’allestimento dei servizi di salvataggio e di primo soccorso, alla sicurezza per la balneazione dei frequentatori delle spiagge, alla regolamentazione dell’uso degli specchi acquei lungo il litorale di Ardea sono emanate dalla Capitaneria di Porto del Compartimento Marittimo di Fiumicino;

**RITENUTO** necessario aggiornare la disciplina dell’esercizio delle attività balneari e gli aspetti gestionali del pubblico demanio marittimo per l’annualità 2026;

**VISTE** le Ordinanze vigenti della Capitaneria di Porto a firma del Capo del Circondario Marittimo di Roma relative alla disciplina delle attività balneari;

**VISTO** il D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, con particolare riferimento agli artt. 50 e 54, relativi rispettivamente alle competenze e alle attribuzioni del Sindaco

## **ORDINA**

Per i motivi sopra esposti in premessa, che si intendono qui integralmente richiamati, la disciplina dell'accesso alla spiaggia, l'uso degli arenili e la visuale a mare secondo le seguenti disposizioni:

### **ART. 1 AMBITO DI APPLICAZIONE E DISPOSIZIONI GENERALI**

Le seguenti prescrizioni si applicano su tutto il litorale del Comune di Ardea e sono volte a disciplinare l'utilizzo a scopo balneare, elioterapico e ricreativo delle aree demaniali marittime del litorale del Comune di Ardea in conformità alle vigenti disposizioni di legge e per quanto attiene alla salvaguardia dei bagnanti, rinvia espressamente alle disposizioni dettate dalla competente Autorità Marittima .

Inoltre, per ciò che concerne le disposizioni di carattere generale, le stesse dovranno essere osservate in ogni momento dell'anno. Si intendono pertanto interamente richiamate tutte le vigenti ordinanze emanate dal Circondario Marittimo di Roma in materia di attività nautica e diportistica, di obblighi di assistenza e salvataggio durante la stagione balneare, di navigazione all'interno di specchi acquei riservati alla balneazione. Qualora una o più disposizioni contenute nella presente ordinanza risultassero in contrasto con provvedimenti vigenti o futuri emanati sull'argomento dal Capo del Circondario Marittimo, nonché da parte della Regione Lazio e dalle autorità nazionali competenti, le stesse saranno da intendersi automaticamente superate. La presente ordinanza e quella della Capitaneria di Porto di Roma n.66/2025 del 09/05/2025 si applicano a tutte le strutture destinate, a qualunque titolo, alla balneazione (stabilimenti o spiagge attrezzate), nonché alle spiagge libere e alle aree attrezzate devolute alla pubblica fruizione, i complessi balneari sociali, le colonie marine e gli arenili asserviti, ovvero a chiunque gestisca, a qualunque titolo, strutture destinate alla balneazione e servizi rientranti nelle tipologie di cui al Regolamento Regionale n.19 del 12 agosto 2016 e s.m.i. . Le stesse devono essere esposte al pubblico, in maniera ben visibile e per tutta la durata delle attività in essa connessa, in prossimità degli accessi di ogni struttura balneare pubblico o sociale, delle colonie marine, degli arenili in concessione ed in convenzione. La presente ordinanza verrà affissa, a cura del Comune, in prossimità degli accessi a mare per le aree attrezzate devolute alla pubblica balneazione o in prossimità degli accessi agli arenili destinati alla libera fruizione.

### **ART. 2 DURATA DELLA STAGIONE BALNEARE**

1. Per le finalità di sicurezza della balneazione, giusti i dispacci in premessa citati relativi al corrente anno, **la durata della stagione balneare è fissata con inizio il terzo sabato del mese di maggio e con termine la terza domenica di settembre (16 Maggio 2026 – 20 Settembre 2026).**
2. Durante tutto il periodo della stagione balneare e negli orari di balneazione, stabiliti di seguito, il gestore, a qualunque titolo, di stabilimenti o di altre strutture destinate alla balneazione e servizi rientranti nelle tipologie di cui al Regolamento Regionale n.19 del 12 agosto 2016 e s.m.i., ha l'obbligo di predisporre un servizio di assistenza e salvataggio organizzato secondo le modalità previste dalla seguente ordinanza.

3. Al di fuori del periodo di cui al comma 1, parimenti ai sensi dei richiamati dispacci del corrente anno, gli eventuali titolari/i gestori di concessioni di strutture balneari potranno esercitare, compatibilmente con lo scopo delle concessioni stesse, ristorazione ed elioterapia, provvedendo all'installazione di apposita cartellonistica di cui all'allegato 1 dell'Ordinanza di sicurezza Balneare
4. n. 66/2025 della Capitaneria di Porto di Roma.
5. Gli orari di balneazione, durante i quali gli stabilimenti balneari, pubblici e/o sociali, le colonie marine, le piscine, gli arenili in concessione ed in convenzione, devono garantire il servizio di salvataggio, sono regolamentati come segue:
  - a- Durante la stagione balneare l'orario di balneazione, durante il quale devono essere forniti i servizi di assistenza, salvataggio e di primo soccorso è previsto dalle ore 09:00 alle ore 19:00 di ogni giorno. Oltre tali orari non sono garantiti i servizi di assistenza, salvataggio e di primo soccorso.
  - b- Dal giorno 30 marzo al 16 Maggio 2026 e dal giorno 20 Settembre al 31 Ottobre 2026 è consentita, sulle aree demaniali marittime in concessione o in convenzione ai fini turistico-ricreativi, svolgere la sola attività "ai fini elioterapici". La struttura balneare che intenda svolgere tale attività dovrà assicurare la presenza del materiale di primo soccorso ed il regolare funzionamento del locale adibito a pronto soccorso nonché apporre la bandiera rossa e di un numero idoneo di cartelli come da allegato I dell'Ordinanza di sicurezza Balneare n. 66/2025 della Capitaneria di Porto di Roma.
6. La struttura balneare che intende operare al di fuori della stagione balneare per la sola attività "ai fini elioterapici" dovrà darne comunicazione scritta, specificandone date e gli orari di apertura, all'Ufficio Demanio Marittimo del Comune di Ardea.
7. Si potrà svolgere con le seguenti condizioni:
  - a) comunicare, prima dell'inizio dell'attività, all'Ufficio Demanio Marittimo del Comune di Ardea a mezzo pec all'indirizzo: [uff.protocollo@pec.comune.ardea.rm.it](mailto:uff.protocollo@pec.comune.ardea.rm.it) il periodo cui si intende effettuare l'attività di elioterapia;
  - b) mantenere un numero adeguato di dotazioni per le attività elioterapiche e per la fruizione della spiaggia, quali cabine spogliatoi, ombrelloni, lettini, sdraio, etc.. esporre in modo ben visibile, nell'arenile in concessione, almeno due cartelli redatti in almeno due lingue, italiano e inglese, che informi sullo stato di balneabilità delle acque, e su eventuali pericoli;
  - c) mantenere lo stato di pulizia giornaliera e di decoro di tutta la superficie in concessione, e di tutti i manufatti insistenti su di essa;
  - d) assicurare la presenza di un numero adeguato di servizi igienici e docce fruibili alla clientela.
  - e) assicurare l'accesso e fruibilità completa di tutti i servizi offerti, ai soggetti portatori di handicap.
10. Prima dell'apertura delle strutture balneari per fini elioterapici, i concessionari dovranno premunirsi di tutte le eventuali ulteriori autorizzazioni/nulla osta da richiedere agli organismi cui la legge demanda specifica competenza, nelle materie direttamente o di riflesso coinvolte dall'apertura dell'impianto.
11. Resta inteso che qualora gli anzidetti titolari/gestori intendano esercitare l'attività di balneazione, hanno l'obbligo della predisposizione di un servizio di assistenza e salvataggio organizzato secondo le modalità previste all'art.9 dell' Ordinanza di sicurezza Balneare n. 66/2025 della Capitaneria di Porto di Roma.

### **ART. 3 OPERAZIONI PROPEDEUTICHE ALLA RIAPERTURA E CHIUSURA DELL'IMPIANTO DI BALNEAZIONE**

Le operazioni di allestimento delle strutture propedeutiche all'apertura delle attività balneari, potranno essere iniziate a decorrere dal giorno 28 marzo e le operazioni di smontaggio relative alla chiusura, dovranno essere concluse entro il 15 Novembre. Durante le operazioni di cui al precedente punto, sarà cura del concessionario, mettere in atto tutte le precauzioni necessarie al fine di rendere sicura la presenza degli utenti sull'arenile e all'interno della concessione. Nel caso in cui durante le operazioni preliminari all'apertura e/o chiusura dell'impianto di balneazione, sia necessaria l'opera di mezzi meccanici (ruspe, escavatori, ecc.), fatte salve tutte le precauzioni di cui al precedente punto, l'arenile dovrà essere chiuso ed interdetto al pubblico. Il livellamento del piano dell'arenile assentito in concessione, senza apporto di materiale, riconducibile ad un'operazione superficiale per il ripristino della spiaggia a seguito delle deformazioni causate dal vento o dalle mareggiate nei mesi invernali è soggetto ad una semplice comunicazione da parte del concessionario. L'uso di mezzi meccanici, finalizzato esclusivamente alla pulizia della spiaggia in concessione, muniti di prescritta assicurazione per responsabilità civile verso terzi, è soggetto a semplice comunicazione da parte del concessionari.

La pulizia dell'arenile è consentita nella fascia oraria compresa tra le 19.00 e le 9.00 del giorno successivo. Nel periodo di chiusura degli impianti di balneazione e/o strutture balneari/elioterapiche, l'arenile in concessione, dovrà essere lasciato con la sua pendenza naturale, evitando la creazione di dossi, dune, buche e/o avvallamenti di qualsiasi genere.

Potranno altresì essere autorizzati, previa specifica istanza all'Ufficio Demanio Marittimo comunale, interventi di livellamento e ripristino superficiale dell'arenile anche da parte di soggetti proprietari o aventi titolo di immobili prospicienti il demanio marittimo, ancorché non titolari di concessione demaniale marittima, purché gli interventi risultino finalizzati esclusivamente al ripristino delle ordinarie condizioni morfologiche dell'arenile a seguito di eventi meteomarinari e non comportino alterazioni permanenti dello stato dei luoghi, apporto o asporto di materiale, né modificazioni plano-altimetriche del sistema dunale eventualmente presente.

L'autorizzazione potrà essere rilasciata previa presentazione della documentazione tecnica ritenuta necessaria dall'Ufficio competente, con indicazione delle modalità esecutive, dei mezzi impiegati, del periodo di esecuzione delle lavorazioni e delle misure previste a tutela della pubblica incolumità, della sicurezza della balneazione e dell'ambiente costiero.

Resta fermo che tali interventi non comportano in alcun modo il riconoscimento di diritti di uso esclusivo dell'arenile demaniale e dovranno svolgersi nel rispetto delle prescrizioni impartite dall'Amministrazione comunale e delle vigenti disposizioni normative e regolamentari in materia.

### **ART. 4 PRESCRIZIONI SULL'USO DELLA SPIAGGIA**

Sulle aree demaniali marittime e sulle spiagge, libere, in concessione o in convenzione, del Comune di Ardea:

#### **E' VIETATO**

- a lasciare unità navali in sosta, ovvero tirare a secco, ancorarle, depositarle anche temporaneamente al di fuori delle aree a ciò destinate, ad eccezione di quelle destinate al noleggio o alle operazioni di assistenza e salvataggio.
- b distendere o tinggiare reti da pesca al di fuori dei punti d'approdo regolamentati con ordinanza comunale;

c occupare con ombrelloni, sedie, sdraio e/o altre attrezzature mobili di qualsiasi tipologia la fascia di arenile (battigia) ampia non meno di metri 5 (cinque), destinata esclusivamente al libero transito con divieto di permanenza, a eccezione dei mezzi di soccorso;

d lasciare sulle spiagge libere ombrelloni, sedie, sdraio, tende od altre attrezzature comunque denominate, al di fuori dell'orario di balneazione e comunque incustodite e/o inutilizzate;

e transitare e/o sostare con qualsiasi tipo di veicolo, ad eccezione dei mezzi di polizia e di soccorso e, previa apposita comunicazione indirizzata all'autorità comunale, di quelli destinati alla pulizia e livellamento delle spiagge;

f transitare e/o sostare con cavalli, ad eccezione dei cavalli dei reparti equestri degli organi di polizia e controllo del territorio, per quanto strettamente necessario;

g transitare e/o sostare con Kitesurf in volo, ad esclusione delle aree appositamente destinate alla pratica di tale disciplina;

h tenere ad alto volume radio, lettori CD, ed altri apparecchi di diffusione sonora, se può derivarne molestia alle persone e turbativa della pubblica quiete, nonché fare uso dei citati apparecchi dalle ore 13 alle 16.

Per lo svolgimento di attività sonora, di intrattenimento/spettacolo di arte varia e/o serate danzanti oltre l'orario di balneazione, i concessionari dovranno, ai sensi degli art.68, 69 e 80 del TULPS, essere preventivamente autorizzati dall'Autorità competente, nonché dal preposto Ufficio Demanio marittimo. Si prega di prestare la massima attenzione alla diffusione ed emissioni sonore nel pieno rispetto dell'art. 659 del Codice Penale che cita testualmente " chiunque mediante schiamazzi o rumori, ovvero abusando di strumenti sonori o di segnalazioni acustiche, ovvero suscitando o non impedendo strepiti di animali, disturba le occupazioni o il riposo delle persone, ovvero gli spettacoli, i ritrovi o i trattenimenti pubblici, è punito con l'arresto fino a 3 mesi o con l'ammenda fino a € 390,00" Atteso quanto ciò premesso e nel pieno rispetto della citata norma, i concessionari, al fine dello svolgimento delle attività di spettacolo, di arte varia, intrattenimento e/o serate danzanti, dovranno essere in possesso di nulla osta d'impatto acustico rilasciato dal competente settore comunale- Tutela dell'Ambiente, ai sensi della Legge del 26 Ottobre 1995, n.447, nonché in possesso nella sede dell'attività, della valutazione d'impatto acustico di verifica dei livelli di pressione sonora generati dagli impianti elettroacustici in dotazione ai sensi del DPCM 16 aprile 1999, n.215, redatta da tecnico competente in acustica ambientale. Solo i concessionari che saranno in possesso dei predetti requisiti potranno: a) prolungare la diffusione sonora fino alle 1.00 del giorno successivo, nelle giornate del sabato, domenica e prefestive, fino al 15 settembre; b) per i restanti giorni della settimana e fino alla data del 15 settembre, permanere l'orario fino alle 24.00. I proprietari non in possesso dei predetti requisiti dovranno cessare le diffusioni musicali alle ore 22.00, anche nelle giornate di sabato, domenica e prefestive. La presente ordinanza rappresenta unicamente una deroga agli orari per la diffusione sonora e non una deroga a quelli che sono i limiti delle emissioni sonore prodotte, indicati dalle normative vigenti in materia.

j Esercitare l'attività di commercio ambulante di qualsiasi natura in forma itinerante e fissa, noleggio ambulante di attrezzature balneari e/o natanti, pubblicità, attività promozionali, etc, organizzare giochi, manifestazioni sportive, ricreative senza la necessaria autorizzazione dell'Autorità Comunale e/o della Capitaneria di Porto;

k Esercitare attività itinerante per la preparazione e somministrazione di generi alimentari di qualsiasi natura;

l La vendita itinerante di bevande alcoliche;

- m La vendita in forma itinerante di molluschi bivalvi e/o di altri prodotti derivanti dall'attività della pesca ;
- n Attività di massaggio e qualsiasi tecnica di decorazione corporea quali tatuaggi, body piercing, ecc;
- o gettare /abbandonare in mare, sugli arenili, nelle aree dunali, nei camminamenti e nei percorsi annessi rifiuti di qualsiasi genere, bruciare materiali di ogni tipo. Il conferimento dei rifiuti, da parte
- p dei detentori, dovrà avvenire in conformità alle disposizioni dettate a mezzo delle ordinanze pubbliche. Lo stesso dovrà avvenire in conformità alle disposizioni dettate a mezzo delle ordinanze sindacali vigenti in materia ad alle indicazioni fornite dal Gestore dei servizi comunali di igiene urbana.
- q effettuare sia sulle spiagge sia sugli specchi d'acqua, riservati ai bagnanti, attività pubblicitarie mediante distribuzione di manifesti e/o lancio degli stessi anche a mezzo di aerei;
- r sorvolare le spiagge e gli adiacenti specchi acquei compresi tra la linea di battigia ed una linea parallela posta ad 1 (uno) miglio da questa ultima, con qualsiasi tipo di aeromobile e per qualsiasi scopo, a quota inferiore a 300 (trecento) metri – 1000 (mille) piedi, ad eccezione di mezzi di soccorso e  
Polizia;
- s campeggiare, installare tende ovvero effettuare qualsiasi attività di tipo residenziale (cucinare, pernottare, etc.);
- t accendere fuochi di qualsiasi genere e/o natura, falò, esercitare spettacoli pirotecnici ovvero questi ultimi potranno essere esercitati previo ottenimento di apposita autorizzazione da parte della Capitaneria di Porto di Roma ai sensi dell'art.80 del Codice della Navigazione, della Polizia di Stato, della Polizia Locale e dall'autorità Aeroportuale per quanto riguarda gli aspetti di pubblica sicurezza, nonché dall'Ufficio Demanio Marittimo per quanto concerne l'occupazione di pubblico demanio, oltre a tutto quanto stabilito dalla vigente normativa in materia;
- u Gli sport ed i giochi individuali che si svolgono abitualmente in spiaggia (es. racchettoni) o in acqua (es. nuoto, surf, windsurf, stand up paddle) nonché quelli di squadra (es. beach-volley, beach-soccer) possono essere regolarmente praticati, purchè non arrechino turbativa alla quiete pubblica, e nocumento all'igiene dei luoghi, fatte salve le aree a tale scopo destinate ai sensi di legge;
- v Posizionare gavitelli di ormeggio senza specifica concessione;
- w Esercitare durante l'orario di balneazione qualsiasi attività di pesca nel tratto di mare riservato alla balneazione e comunque, anche al di fuori di tale orario, in presenza di bagnanti;
- x esercitare la pesca subacquea nelle acque antistanti le spiagge frequentate dai bagnanti fino ad una distanza di 500 metri dalla riva;
- y sostare o attraversare la spiaggia ed il tratto di mare riservato alla balneazione con un'arma subacquea carica;
- z Effettuare movimenti e spostamenti di sabbia non preventivamente autorizzati, salvo minimi spostamenti di sabbia per il livellamento stagionale (art.3 e 5)
- aa transitare e/o sostare dinanzi alle zone di approdo delle barche da pesca durante le operazioni di alloggio e varo delle stesse;
- l. la pesca di molluschi da parte di pescatori sportivi, nel caso in cui il monitoraggio delle acque da parte dell'autorità sanitaria locale ( ASL) le stesse vengano declassate al tipo "B".

## **ART. 5 DISCIPLINA DELLE AREE IN CONCESSIONE DESTINATE ALLA BALNEAZIONE**

Chiunque gestisca strutture destinate alla balneazione ubicate sul demanio marittimo

### **HA L'OBBLIGO:**

1. di conformarsi alle condizioni stabilite nell'atto concessorio nonché alle prescrizioni di cui all'Ordinanza n. 66/2025 della Capitaneria di Porto di Roma per quanto attiene l'organizzazione del servizio di assistenza e salvataggio e l'uso degli specchi acquei;
2. di rispettare le prescrizioni per garantire i requisiti minimi igienico sanitari per la salute pubblica previste dalle normative vigenti;
3. di comunicare all'Ufficio Demanio del Comune di Ardea nonché all'Ufficio Locale Marittimo di Pomezia le date di apertura delle attività;
4. di esporre in luogo ben visibile agli utenti copia della presente ordinanza nonché della vigente ordinanza dell'Autorità Marittima;
5. di esporre con idonea cartellonistica ed in luogo ben visibile agli utenti l'elenco dei prezzi dei servizi offerti, come da disposizione legislativa della Regione Lazio n. 13/2007;
6. le concessioni demaniali marittime, se ricadenti entro i 250 mt dal fosso, dovranno esporre in modo ben visibile, nell'arenile in concessione, almeno due cartelli redatti in almeno due lingue, italiano ed inglese, che informi sullo stato di balneabilità delle acque e su eventuali pericoli;
7. di consentire al pubblico l'accesso gratuito attraverso le concessioni demaniali per il raggiungimento della battigia antistante l'area ricompresa in concessione demaniale anche al fine di balneazione;
8. di delimitare l'area in concessione, fatta salva la fascia dei 5 metri dalla battigia, con pali di legno naturale, di altezza massima di 90 cm., distanziati l'uno dall'altro di mt. 2 e legati insieme da una corda naturale non verniciata;
9. di prevedere la collocazione di una postazione ogni 100 metri di fronte mare o frazione di ampiezza inferiore, in posizione mediana, alla quale adibire almeno un abilitato al salvamento, provvisto di un brevetto di salvamento mare rilasciato da un ente formatore autorizzato ai sensi del Decreto 29 maggio 2024 n. 85.
10. I concessionari dovranno, altresì, assicurarsi che gli assistenti bagnanti – sui quali comunque grava
11. l'obbligo di osservare le prescrizioni sotto richiamate, con discendente, diretta e personale responsabilità in caso di inosservanza delle stesse – durante l'orario di balneazione rispettino quanto previsto all'art.10 dell'Ordinanza di sicurezza balneare della Capitaneria di Porto di Roma n.66/2025 “PRESCRIZIONI PER LA PRESTAZIONE DEL SERVIZIO DI SALVAMENTO ”.
12. Presso lo stabilimento balneare dovrà essere destinato al primo soccorso un apposito locale. Il servizio di assistenza bagnanti dovrà essere svolto in conformità e secondo le modalità previste dall'Ordinanza di sicurezza balneare della Capitaneria di Porto di Roma n.66/2025 . Ove non risulti assicurato tale servizio, secondo le modalità sopra descritte, si procederà alla chiusura da parte dell'Autorità dell'attività commerciale fino all'accertamento del ripristino del servizio;

13. di vietare l'occupazione delle cabine per il pernottamento o per altre attività che non siano pertinenti alla balneazione. I concessionari devono provvedere ad opportuni controlli, prima della chiusura serale dello stabilimento per accertare l'assenza di persone nelle cabine;
14. di curare la perfetta manutenzione e stato di pulizia giornaliera nonché di decoro di tutta la superficie in concessione e di tutti i manufatti insistenti su di essa. La pulizia e l'igiene delle aree in concessione deve essere effettuata fino al battente del mare ed anche dello specchio acqueo immediatamente prospiciente la battigia. La pulizia dovrà essere effettuata prima e dopo l'apertura dell'esercizio ed i materiali di risulta dovranno essere sistemati in appositi contenitori chiusi, da smaltire secondo le disposizioni di Legge in materia;
15. di curare la pulizia e l'igiene dei tratti di arenile libero adiacenti all'area in concessione per un'ampiezza di 20 (venti) metri per lato anche con l'ausilio di mezzi meccanici appositamente attrezzati. La pulizia dell'arenile deve comunque avvenire prima e dopo l'orario della balneazione;
16. di installare gli ombrelloni mantenendo la distanza minima di metri 3,00 dall'asse di ogni singolo sostegno, mentre tra le file si dovrà mantenere la distanza minima di metri 4,50;
17. di collegare i servizi igienici e le docce alla rete fognante comunale, ovvero munirsi di sistemi di smaltimento riconosciuto idoneo dal competente Ufficio Comunale Tutela dell'Ambiente, vietando l'uso di sapone e shampoo qualora siano utilizzate docce non dotate di idonea sistema di scarico collegato con la rete fognaria comunale, installando appropriata cartellonistica che indichi il divieto di utilizzo di tali agenti chimici;
18. di assicurare, ai portatori di handicap, l'accesso al mare mediante la realizzazione di percorsi perpendicolari alla battigia e la fruibilità completa di tutti i servizi offerti, dotando i servizi igienici di apposita segnaletica di colore arancione riportante ben visibile il prescritto simbolo internazionale di accessibilità, di attenersi a quanto disposto nel Regolamento Regionale n. 19 del 12.08.2016.
19. le attrezzature balneari mobili, nell'ambito delle spiagge in concessione, devono essere posizionate dal gestore esclusivamente a richiesta degli utenti e devono essere rimosse dal medesimo al momento in cui l'utente lascia l'area;
20. di indicare, con idonei segnali, pericoli noti e rischi a carattere permanente;
21. di assicurare l'apertura delle attività rientranti nella concessione bar, ristoranti, etc., con le limitazioni previste dalle leggi vigenti e regolamenti comunali emanati in materia; di assicurarsi, prima di effettuare il noleggio e/o affitto di cabine spogliatoi, sdraio, lettini, ombrelloni, etc., che tali attrezzature siano in perfetta efficienza;
22. di provvedere a predisporre una postazione opportunamente segnalata, per lo stazionamento di un defibrillatore all'interno dell'area in concessione: lo stesso strumento dovrà essere sottoposto ad una regolare manutenzione in conformità a quanto previsto dalla normativa nazionale vigenti;
23. di rispettare che i corridoi di lancio siano realizzati secondo le specifiche tecniche di cui al comma 3) e 4) dell'art.14 "CORRIDOI DI LANCIO" dell'Ordinanza di sicurezza balneare della Capitaneria di Porto di Roma n.66/2025;
24. Di delimitare gli specchi acquei prospicienti i 200 metri dalla linea di battigia, ovvero i 100 metri dalle eventuali scogliere a picco, mediante il posizionamento di gavitelli di colore rosso posti ad una distanza di 50 metri l'uno dall'altro, in numero minimo di due per ogni concessione, parallelamente alla linea di costa;

25. Segnalare la zona riservata alla balneazione con il posizionamento a terra di un idoneo numero di cartelli riportanti la seguente dicitura: ATTENZIONE - LIMITE ACQUE RISERVATE ALLA BALNEAZIONE INDIVIDUATO DA GAVITELLI DI COLORE ROSSO ;
26. Segnalare il limite entro il quale possono effettuare la balneazione i non esperti nel nuoto (mt. 1,60 di profondità) mediante il posizionamento di galleggianti di colore bianco, collegati da una cima con le estremità ancorate al fondo. In alternativa, l'eventuale concessionario/gestore è tenuto al posizionamento di cartelli, redatti in più lingue, recanti la seguente dicitura: ATTENZIONE – LIMITE ACQUE SICURE (MT.1,60 DI PROFONDITA') NON SEGNALATO;
27. In caso di spostamento dei gavitelli, a riposizionarli, appena possibile, senza ritardo;
28. impiegare cartellonistica monitoria, per quanto possibile, uniforme e conforme allo standard ISO 20712 di cui all'Allegato 1, o comunque, in ogni caso, cartellonistica monitoria di materiale resistente alle intemperie, chiara, plurilingue (in base alla nazionalità dei frequentatori abituali del tratto di costa) e dotata di pittogrammi esplicativi. Tali cartelli non dovranno limitarsi ad attestare la sola presenza o assenza del servizio di salvamento, ma dovranno anche evidenziare, in maniera specifica, le potenziali situazioni di pericolo legate al tratto di arenile, con l'indicazione di orari, condizioni del mare e rischi tipici della zona (correnti di ritorno); la suddetta cartellonistica monitoria, dovrà comunque essere inserita, in adeguata posizione, qualora, entro il suddetto limite di cui al comma 23) vengano riscontrate anomalie del fondale anche dovute ad eventuale corrente di ritorno, previa tempestiva comunicazione all'Autorità Marittima per gli eventuali discendenti provvedimenti del caso;
29. verificare periodicamente la permanenza della segnaletica e, se necessario, attivarsi per l'immediato ripristino della stessa;
30. rimuovere i gavitelli e relativi corpi morti al termine della stagione balneare.
31. All'interno delle tipologie di utilizzazione delle aree demaniali marittime il concessionario deve esporre in maniera ben visibile: la dichiarazione di inizio attività; le ordinanze delle Autorità competenti relative all'uso degli arenili; un avviso sullo stato di balneabilità delle acque e su eventuali pericoli; una tabella recante gli orari praticati, i servizi offerti e le tariffe applicate al pubblico; eventuali comunicazioni istituzionali delle Autorità competenti. Allo scopo di garantire i presidi di salvataggio ottimizzando i costi, i concessionari potranno avvalersi di forme associative per offrire i suddetti servizi. All'interno delle aree in concessione l'installazione di giochi per bambini "gonfiabili" potranno essere installati previa autorizzazione della Commissione Comunale di Vigilanza AA.PP., mediante sistemi che garantiscano la sicurezza e l'incolumità degli utilizzatori e conformi alle norme di sicurezza previste dal D.M. 18/05/2007;
32. I concessionari, nell'ambito della propria concessione, possono, previa semplice comunicazione scritta all'Ufficio Demanio Marittimo Comunale e salve le diverse autorizzazioni previste dalla normativa in materia vigente, individuare aree debitamente attrezzate e recintate per un'altezza non superiore a mt. 1,20 (realizzate con materiali ecocompatibili, di facile rimozione e che non impediscano la visuale), da destinare al ricovero e accoglienza di animali d'affezione dei clienti, salvaguardando comunque l'incolumità e la tranquillità del pubblico ed assicurando le necessarie condizioni igienico-sanitarie. In ogni caso, prima dell'apertura delle strutture balneari, i concessionari dovranno premunirsi di tutte le eventuali ulteriori autorizzazioni/nulla osta da richiedere agli organismi cui la legge demanda specifica competenza, nelle materie direttamente o di riflesso coinvolte dall'apertura dell'impianto per tale attività.

## **ART. 6 ACCESSO ALLE PERSONE DIVERSAMENTE ABILI**

Al fine di garantire una più ampia fruizione alle persone diversamente abili, i concessionari potranno predisporre, in adiacenza all'area in concessione, camminamenti perpendicolari (dal lato strada fino a 5 metri dalla battigia) di mt. 1,50 di larghezza e mettere a disposizione una sedia job. Detti percorsi potranno essere installati previa semplice comunicazione all'Ufficio Demanio comunale e dovranno essere obbligatoriamente rimossi al termine della stagione balneare. I predetti percorsi dovranno essere dotati di apposita segnaletica di colore arancione riportante, ben visibile, il prescritto simbolo internazionale di accessibilità, ai fini di consentire la loro immediata identificazione.

## **ART. 7 SERVIZIO DI ASSISTENZA E SALVATAGGIO NELLE SPIAGGE LIBERE**

Nelle spiagge libere frequentate dai bagnanti, ove possibile e nelle disponibilità economiche dell'Ente, il Comune di Ardea installerà, a partire dalla stagione balneare, postazioni di salvataggio. Il servizio di assistenza e salvataggio dovrà essere assicurato tutti i giorni, dal lunedì alla domenica, ininterrottamente durante gli orari di balneazione stabiliti. Qualora l'Amministrazione Comunale non possa garantire il servizio di salvataggio dovrà, così come previsto all'art.8 comma 2) dell'Ordinanza balneare n.66/2025 della Capitaneria di Porto di Roma, curare il posizionamento, lungo le spiagge e nei pressi dei punti di accesso al litorale, di un idoneo numero di cartelli con la seguente dicitura: "ATTENZIONE BALNEAZIONE NON SICURA PER MANCANZA DEL SERVIZIO DI SALVAMENTO". La cartellonistica, dovrà essere in materiale resistente alle intemperie, è ubicata in punti ben visibili e multilingue (in lingua italiana, inglese, tedesca, francese, spagnola, rumena ed araba), conforme al template condiviso con A.N.C.I. Lazio, in allegato 3 all'ordinanza della Capitaneria di Porto di Roma n.66/2025.

## **ART. 8 DISCIPLINA DELLE AREE DEMANIALI MARITTIME IN CONVENZIONE**

I concessionari che hanno sottoscritto gli accordi/convenzioni con l'Ufficio Demanio Marittimo comunale riguardanti i tratti di arenile a libera fruizione, garantire i servizi di: assistenza e salvamento ai bagnanti, pulizia giornaliera dell'arenile in convenzione, percorsi fino alla battigia per la fruizione dell'arenile da parte delle persone diversamente abili, raccolta differenziata e smaltimento dei rifiuti. Le aree in convenzione dovranno essere delimitate, fatta salva la fascia dei 5 metri dalla battigia, con pali di legno naturale verniciati di bianco, di altezza massima di cm. 90, distanziati l'uno dall'altro di mt. 2 e legati insieme da una corda naturale non verniciata. I concessionari sono, altresì, tenuti ad impiantare nelle aree in convenzione ed in zone ben visibili appositi cartelli, di dimensione minima cm 59,4 X 42 (Formato A2), realizzati in materiale resistente alle intemperie e contenenti la seguente dicitura: "Comune di Ardea – Spiaggia libera con servizi – INGRESSO LIBERO". I suddetti cartelli dovranno essere redatti in almeno due lingue comunitarie (italiano – inglese). Fermo restando la destinazione ad uso libero e gratuito del tratto di arenile oggetto della convenzione sottoscritta, è assolutamente vietato il preposizionamento di attrezzature balneari.

## **ART. 9 DISCIPLINA DELL'ATTIVITA' DI KITESURF E WINDSURF**

Per quanto concerne l'attività di kitesurf e windsurf, queste possono essere praticate usufruendo di tratti di arenili demaniali all'uopo destinati a tali discipline. In tale aree vige il divieto di balneazione per coloro che non esercitano dette attività sportive sopra richiamate. Al di fuori dei tratti di arenile demaniale marittimo all'uopo destinato è fatto assoluto divieto di transitare o sostare con l'aquilone da kitesurf in volo. Il Comune di Ardea è espressamente manlevato da qualsivoglia responsabilità per ogni danno a persone e/o cose che dovesse, eventualmente, verificarsi

nei corridoi in questione e/o nelle aree destinate all'attività sportiva di kitesurf/windsurf o nelle aree limitrofe alle stesse derivanti dalla pratica della predetta attività. Restano fatti salvi ulteriori, diversi obblighi previsti dalle ordinanze in materia, emanate dalle competenti Autorità Marittime.

#### **ART. 10 APPRODO PICCOLE IMBARCAZIONI**

I fruitori delle previste aree dovranno osservare i seguenti obblighi:

- 1.a non installare strutture di qualsiasi tipo;
- 1.b depositare materiali di rifiuto negli appositi contenitori posizionati a cura del Comune e mantenere il decoro e la pulizia dello spazio dagli stessi utilizzato; evitare di provocare qualsiasi forma di inquinamento del demanio marittimo e marino; porre in essere tutti gli accorgimenti idonei a garantire che le operazioni di alaggio e varo delle imbarcazioni si svolgano in condizioni di sicurezza;
- 1.c segnalare idoneamente eventuali cavi in tensione che fossero utilizzati per manovre di alaggio e varo, fermo restando il divieto di lasciarli tesi al termine delle suddette operazioni; lasciare liberi i 5 metri dalla battigia per il libero transito; segnalare tempestivamente agli Uffici comunali competenti ed alle forze dell'ordine, il verificarsi di qualsiasi situazione contraria all'ordine pubblico o al pubblico interesse.

Nell'area in argomento è vietata ogni altra attività balneare e/o elioterapica.

E', altresì, tassativamente vietata l'attività commerciale di vendita di prodotti e/o servizi di qualsiasi natura e genere.

#### **ART. 11 CORRIDOI DI LANCIO**

1. L'atterraggio e la partenza di unità da diporto a motore o a vela, negli specchi acquei antistanti le aree destinate alla balneazione sono permessi esclusivamente attraverso corridoi di lancio, realizzati secondo le specifiche tecniche di cui al comma 3.
2. Sono tenuti ad installare un corridoio di lancio:
3. gli eventuali concessionari e gli eventuali gestori di stabilimenti balneari, qualora nello scopo
4. della concessione figurino l'esercizio di attività di cui alle lettere b) e c);
5. gli eventuali titolari di autorizzazione all'esercizio di attività di locazione e noleggio, di attività di diving con supporto di unità da diporto, rimessaggio nautico, i titolari di concessioni per punti di approdo per la nautica;
6. gli eventuali titolari di autorizzazioni per l'occupazione temporanea di parti di litorale per l'esercizio di sport veloci (ad es. wind surf e kitesurf) ovvero per il noleggio di surf da onda, sci nautico, paracadutismo ascensionale, traino banana boat e piccoli gommoni, anche se all'interno di eventuali spazi in concessione per stabilimenti balneari, in conformità al vigente "Regolamento recante la disciplina dell'uso di unità da diporto per finalità sportive e turistico-ricreative" approvato con Ordinanza della Capitaneria di Porto di Roma n. 52/2024;
7. Il corridoio di lancio è un dispositivo di segnalazione finalizzato alla sicurezza della balneazione, ad uso pubblico e che non dà titolo all'uso esclusivo della porzione di mare delimitata da parte del soggetto tenuto a posizionarlo.

8. Il corridoio di lancio ha le seguenti caratteristiche: - larghezza compresa tra i 15 ed i 20 metri; - delimitazione con sagola galleggiante, munita di gavitelli di colore giallo o arancione, posta perpendicolarmente alla linea di costa, sino ad una distanza di 250 metri; - i gavitelli più esterni di delimitazione sono segnalati da bandiere di colore bianco; - all'inizio del corridoio è posizionato un cartello ben visibile, recante il seguente avviso: "CORRIDOIO RISERVATO AL TRANSITO DI UNITA' A VELA O A MOTORE - DIVIETO DI BALNEAZIONE";
9. Il posizionamento del corridoio di lancio è richiesto, per le previste incombenze dal punto di vista demaniale marittimo, al Comune indirizzato all'ufficio competente, che provvederà, prima dell'emissione del relativo provvedimento, a richiedere le valutazioni dell'Autorità Marittima, per i profili di sicurezza della navigazione e della balneazione, ferme restando le ulteriori eventuali incombenze istruttorie ritenute opportune per il caso di specie. Resta inteso che le caratteristiche dei corridoi di lancio, in relazione alla tipologia dei mezzi utilizzati dovranno essere conformi alle indicazioni di cui al precedente comma 4.
10. I conduttori delle unità a vela, comprese le tavole a vela, di unità a motore, comprese le moto d'acqua, sono tenuti a transitare lungo i corridoi ad andatura ridotta al minimo, comunque, non superiore a tre nodi, percorrendo rotte dirette, perpendicolari alla costa;
11. È vietato ormeggiare all'interno dei corridoi di lancio.

#### **ART. 12 CONDUZIONE ANIMALI**

L'accesso di animali sull'arenile, durante la stagione balneare, è consentito dalle ore 20,00 alle ore 08,00 sull'intero arenile demaniale, e disciplinato in base a quanto stabilito nel regolamento comunale per quanto ne riguarda la conduzione, mentre è sempre consentito: a) nelle aree a loro dedicate, così dette bau beach b) presso le concessioni demaniali marittime del litorale di Ardea che hanno predisposto aree all'uopo destinate. Qualsiasi infrazione verrà punita, se il fatto non costituisce reato, applicando le sanzioni pecuniarie amministrative di cui all'art. 1164 del Codice della Navigazione, come stabilito all'art. 15 dell'Ordinanza balneare vigente. E' comunque consentito l'accesso degli animali utilizzati per funzioni di salvataggio, per l'ausilio alle persone diversamente abili e per il controllo del territorio – quali cani di salvataggio, cani guida per non vedenti (purché tenuti al guinzaglio), cani antidroga e antiesplosivi, per quanto strettamente necessario.

#### **ART. 13 SPIAGGIA SMOKE FREE- DIVIETO DI FUMO E ABBANDONO DI RIFIUTI DI PRODOTTI DA FUMO SULLE SPIAGGE COMUNALI ED IN CONCESSIONE.**

È fatto divieto di fumo a tutti i cittadini residenti e non del Comune di Ardea, su tutte le spiagge ricadenti nel territorio di competenza. È consentito fumare esclusivamente nelle aree attrezzate e riservate ai fumatori dotate di posacenere o altri appositi contenitori, anche ad uso personale; È altresì fatto divieto

di gettare rifiuti prodotti da fumo sul suolo e nelle acque, ai sensi dell'art. 232 bis e l'art. 232 ter del

D. Lgs. 152/2006, sanzionato ai sensi dell'art. 40, Legge n. 221/2015.

## **ART. 14 REGIME SANZIONATORIO ED OSSERVANZA DEL DISPOSITIVO**

La presente ordinanza regola l'utilizzo del demanio marittimo limitatamente alle aree di competenza territoriale del comune di Ardea e si intende efficace per tutto l'anno solare, restando valida fino ad eventuale successiva nuova disposizione e/o ordinanza. È abrogata ogni precedente disposizione e/o ordinanza concernente le attività oggetto della presente ordinanza in contrasto o comunque incompatibile con essa. Chiunque violi le disposizioni previste dalla presente Ordinanza è soggetto, se il fatto non costituisce reato, alle sanzioni previste dagli artt. 1161 e 1164 del Codice della Navigazione e di tutte quelle previste dalle vigenti disposizioni legislative applicabili. Gli Ufficiali e gli Agenti di Polizia Giudiziaria operanti sul territorio sono incaricati del controllo e dell'esecuzione della presente Ordinanza. La presente Ordinanza sarà pubblicata all'Albo Pretorio del Comune di Ardea, nonché divulgata con ogni altro mezzo ritenuto idoneo ai fini della massima diffusione. A norma dell'art. 3 comma 4 della Legge n. 241/1990 e s.m.i., si avverte che avverso la presente Ordinanza è ammesso ricorso al T.A.R. del Lazio entro giorni 60 dalla pubblicazione ovvero, alternativamente, ricorso amministrativo straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla pubblicazione della stessa. La presente Ordinanza entra in vigore il giorno della pubblicazione sul sito internet istituzionale del Comune, sostituisce ed abroga tutte le altre Ordinanze di Balneazione precedentemente emesse dall'Ufficio Demanio del comune di Ardea. Per quanto non espressamente previsto dalla presente Ordinanza si rinvia alle disposizioni normative e legislative in materia.

**BANDIERA ROSSA:** balneazione sconsigliata o pericolosa, con o senza servizio attivo;

**BANDIERA GIALLA:** servizio attivo, condizioni meteo-marine potenzialmente rischiose; provvedere, inoltre, in caso di vento forte a chiudere gli ombrelloni;

**BANDIERA VERDE:** servizio di assistenza attivo, condizioni favorevoli;

NUMERO UNICO PER TUTTE LE EMERGENZE 112 EMERGENZA IN  
MARE 530 (CHIAMATA GRATUITA) UFFICIO LOCALE MARITTIMO DI  
TORVAIANICA 06/9155395 CARABINIERI 112

POLIZIA DI STATO 113 GUARDIA DI  
FINANZA 117 VIGILI DEL FUOCO 115  
EMERGENZA SANITARIA 118  
POLIZIA LOCALE 06/913800

PRONTO SOCCORSO OSPEDALE CLINICA SANT'ANNA POMEZIA 06/9121511 PRONTO SOCCORSO  
OSPEDALE GRASSI OSTIA 06/56481

CAMERE IPERBARICHE: POLICLINICO UMBERTO I (ROMA)06/4463101-02-11

**CONSIGLI UTILI AGLI UTENTI:**

Non fare il bagno se il mare è mosso, se spirano forti venti specialmente da terra, se vi sono correnti, se l'acqua è molto fredda o se la temperatura dell'acqua è di molto inferiore alla temperatura ambiente. • Non fare il bagno nelle zone in cui è vietata la balneazione.

• Non tuffarti da scogliere, moli o frangiflutti.

- Non tuffarti mai se non sei un provetto tuffatore e comunque se non conosci il fondale.
- Non fare il bagno se non sei in perfette condizioni fisiche.
- Se sei stato troppo tempo esposto al sole entra in acqua gradatamente, bagnandoti prima lo stomaco ed il petto con le mani (evita assolutamente di fare il bagno se hai preso un colpo di sole o se riconosci questi sintomi: leggero mal di testa, vertigini, sensazione di freddo, eccessivo fastidio)

alla luce, sono questi i segnali che precedono l'insolazione).

- Quando fai il bagno non allontanarti troppo dai compagni, da riva, dal natante appoggio, dalla visibilità del bagnino.
- Non allontanarti mai a più di 50 metri dalla costa usando materassini, ciambelle, piccoli canotti gonfiabili soprattutto nei casi in cui è stata issata la bandiera gialla.
- Non fare il bagno quando il bagnino dello stabilimento ha esposto la bandiera rossa.

Il mare e la spiaggia costituiscono una risorsa naturale di inestimabile valore ma, al tempo stesso, sono tra gli ecosistemi più vulnerabili e minacciati del pianeta: Il tuo comportamento può fare la differenza.

Aiutaci a mantenere la spiaggia pulita utilizzando gli appositi raccoglitori messi a disposizione lungo tutto il litorale;

- se intendi fare il bagno, si consiglia l'uso di creme contenenti filtri solari a base di minerali, come l'ossido di zinco;
- non raccogliere conchiglie e gusci dei paguri, coralli, piante di macchia mediterranea, si tratta di patrimoni naturali e parti fondamentali dell'ecosistema marino;
- se possiedi un natante a motore, rispetta scrupolosamente i limiti imposti dalle Capitanerie di Porto per l'avvicinamento alla spiaggia. Non è permesso arrivare a riva con il motore acceso. E a un giro in motoscafo, se puoi, cerca di preferire una più ecologica e salutare uscita in pedalò o con la tavola da surf; rispetta la fauna marina e terrestre. Limita l'inquinamento acustico, motori accesi a lungo, schiamazzi, stereo e radio accese. Non catturare gli organismi marini che vivono sulle rocce, come granchi e molluschi bivalvi, né cavallucci e stelle marine;
- ricordati che la pesca subacquea è vietata a distanze minori di 500 metri dalle spiagge dove siano presenti bagnanti e, se sei un pescatore dilettante, ricordati di ributtare in mare i piccoli pesci pescati.

La presente Ordinanza balneare è pubblicata all'Albo Pretorio e nel sito istituzionale del Comune di Ardea e viene trasmessa:

- Al Dirigente Area III – SEDE - ;
  - Polizia Locale – SEDE - ; e
- mezzo Pec a:
- Capitaneria di Porto Fiumicino;
  - Ufficio Locale Marittimo di Torvaianica;
  - All'Azienda A.S.L. ROMA6 - Ufficio S.I.S.P.;
  - Comando Compagnia Carabinieri Ardea;
  - Polizia di Stato Commissariato di Anzio (Roma);

Ardea, 15-05-2026

**IL SINDACO**  
**MAURIZIO CREMONINI**